

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI PUBBLICI E DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DELLA "S.G.M. S.C.P.A. DI GENOVA".

(Artt. 36 - 124 e 125 del D.lgs. n 50/2016 e s.m.i.)

**Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
nel verbale della riunione del giorno 14.09.2022**

Premesse

- Articolo 1 – Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 – Struttura dell'Albo
- Articolo 4 – Soggetti ammessi
- Articolo 5 – Requisiti per l'iscrizione
- Articolo 6 - Limiti nella presentazione delle domande e nella fornitura delle prestazioni
- Articolo 7 – Adempimenti per l'iscrizione e modifiche
- Articolo 8 – Validità dell'iscrizione. Modalità di aggiornamento dell'Albo Fornitori e verifiche.
Sospensione e cancellazione
- Articolo 9 - Criterio di scelta del fornitore
- Articolo 10 – Pubblicità e Informazioni generali
- Articolo 11- Trattamento dei dati personali
- Articolo 12 - Responsabilità amministrativa: D. Lgs. 231/2001
- Articolo 13 – Responsabile e Gestore dell'Albo
- Articolo 14 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 15– Disposizioni finali e norma di coordinamento
- Articolo 16 – Entrata in vigore

Allegato A

“CATEGORIE MERCEOLOGICHE”

PREMESSE

La “Società Gestione Mercato – S.C.P.A., con sede in Genova, opera con criteri improntati ad una economicità della gestione esclusivamente per conto e nell’interesse dei soci consorziati senza alcuna finalità di lucro.

La società ha per oggetto la gestione del mercato agro-alimentare all’ingrosso di Genova, di interesse e rilevanza anche nazionale, destinato alla commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, nonché verificandosi le condizioni, la gestione di altri mercati agro-alimentari all’ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale, anche mediante la partecipazione a consorzi pubblici o privati o pubblico/privati o, comunque, il potenziamento ed il miglioramento di quelli esistenti.

Nell’esercizio delle proprie attività, i contratti di valore stimato inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, vengono affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti secondo quanto stabilito dal presente Disciplinare.

Nell’affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, la S.G.M. S.C.P.A. deve far in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese e non potrà limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

Nell’ambito del presente Disciplinare, in ottemperanza e nel rispetto dei principi su esposti, la S.G.M. S.C.P.A. di Genova individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori.

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente disciplinare prevede l’istituzione, la gestione, la pubblicità e la modalità di utilizzo di un Elenco di Operatori Economici, c.d. “Albo dei Fornitori” (di seguito, per brevità, anche solo “Albo” o “Disciplinare”) che la S.G.M. S.C.P.A. di Genova, di seguito indicata anche come Società, si riserva di utilizzare per l’individuazione di soggetti idonei ad eseguire lavori e a fornire beni e servizi.

L'Albo dei fornitori é lo strumento con cui la S.G.M. S.C.P.A. di Genova procede alla identificazione delle imprese più qualificate ad eseguire i lavori e a fornire i servizi e le forniture di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali.

Il disciplinare è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Nell'Albo fornitori sono ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 80, 83 e 84 del Codice che possono essere invitati a partecipare alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36 del Codice, **nonché sino al 30 giugno 2023, all'art. 1, c. 2, lettera a) e b), della Legge 120/2021 di conversione del D.L. 76/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021 e ss.mm.ii..**

Art. 2 Ambito di applicazione

L'Albo Fornitori verrà utilizzato dalla S.G.M. S.C.P.A. di Genova per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisizione di lavori, beni e/o servizi tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della stessa S.G.M. S.C.P.A. di Genova.

Ai sensi della normativa vigente in tema di appalti pubblici, l'Albo Fornitori potrà essere utilizzato, ove non venga fatto ricorso a procedure diverse, nei seguenti casi:

- 🚧 selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di affidamento diretto o trattativa privata;
- 🚧 invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate;
- 🚧 selezione dei Professionisti per affidare incarichi tecnici e/o professionali;
- 🚧 altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Resta ferma la facoltà della S.G.M. S.C.P.A. di Genova di interpellare anche operatori economici non iscritti all'Albo e ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli anche per precedenti rapporti contrattuali, per l'esecuzione di lavori e le forniture di beni e/o servizi di particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione, ovvero di individuarli sulla base di indagini di mercato pubblicando un avviso sul sito web della S.G.M. S.C.P.A. di Genova, in Amministrazione Trasparente, nella sezione "Bandi di gare e contratti".

Così come è in facoltà della S.G.M. S.C.P.A. di Genova di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori qualora ricorrano specifiche circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 🚧 appalti che, per propria peculiarità e specificità tecnica o qualitativa o tecnologica o per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, pur rientranti genericamente nella definizione della categoria contemplata, possano rendere inutile l'utilizzazione dell'Albo Fornitori;
- 🚧 appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti nell'Albo Fornitori.

L'Albo presenta carattere aperto, pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'Albo stesso.

L'istituzione dell'Albo mira, in ottemperanza dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, **nonché sino al 30 giugno 2023, all'art. 1, c. 2, lettera a) e b), della Legge 120/2021 di conversione del D.L. 76/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021 e ss.mm.ii.**, e delle Linee guida emanate da ANAC, in quanto recepite nel presente disciplinare e nelle procedure aziendali, ad assicurare il rispetto del principio di rotazione e l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese.

In particolare, le finalità che si intendono perseguire con il presente disciplinare sono:

- a) assicurare l'applicazione uniforme e sistematica dei criteri di selezione degli operatori economici nelle procedure per acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- b) dotare la Società di un utile strumento, più razionale, a supporto del processo di approvvigionamento, rivisitando e aggiornando l'attuale articolazione prevista per gli acquisti in tipologie e classi merceologiche.

Art. 3 Struttura dell'Albo

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

1. Fornitori beni e servizi;
2. Esecutori lavori pubblici;
3. Tecnici progettisti e assimilati (se si intende iscriversi come professionista o società di professionisti per incarichi di consulenza tecnica, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.);
4. Professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, geologi, avvocati, etc.);

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise, a loro volta, in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione come riscontrabile collegandosi al link: https://sgm.tuttogare.it/albo_fornitori/.

Albo dei fornitori di beni e servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale, indicando i propri requisiti.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

La S.G.M. S.C.P.A. di Genova si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Albo delle Aziende esecutrici di lavori pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Albo delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Albo dei Tecnici progettisti e assimilabili

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo dei Tecnici progettisti e/o tecnici assimilabili ha facoltà di registrarsi indicando il titolo professionale posseduto, la data di iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, la tipologia di servizi prestati nonché il fatturato maturato, come di seguito più dettagliatamente richiesto e specificato.

Albo dei Professionisti

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo dei Professionisti ha facoltà di registrarsi indicando il titolo professionale posseduto, la data di iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, la tipologia di servizi prestati nonché il fatturato maturato, come di seguito più dettagliatamente richiesto e specificato.

Art. 4 Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Nello specifico possono chiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori i seguenti soggetti:

- 1) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, e le società, anche cooperative;
- 2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- 3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice;

nonché, in riferimento all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, come definiti dall'art. 3, lett. vvvv, e ai sensi dell'art. 46, del Codice, ed agli altri incarichi professionali:

- 4) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e ss.mm.ii.;
- 5) le società di professionisti;

- 6) le società di ingegneria;
- 7) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura.

Resta inteso che, in riferimento ai soggetti di cui ai precedenti punti dal 4) al 7), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all'iscrizione, gli incarichi che saranno affidati dalla Società dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

I soggetti temporaneamente riuniti (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del Codice) non sono ammessi all'iscrizione nell'Albo Fornitori sotto tale forma giuridica.

L'operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla procedura della gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge), a condizione che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell'Albo Fornitori alla data di presentazione dell'offerta, pena l'irricevibilità della stessa.

Art. 5 Requisiti generali per l'iscrizione

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicate:

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
2. Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa alla/alle tipologia/e di lavori, beni e servizi per i quali si chiede l'iscrizione ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali.
3. Per gli operatori economici residenti all'estero, l'iscrizione richiesta è quella in registri o albi equipollenti, qualora esistenti nello stato di provenienza, in base alla normativa vigente.
4. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli appalti pubblici.
5. Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001.
6. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente.
7. nel caso di attività esposta ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1, comma 53, della Legge 190/2012 e ss.mm.ii., l'operatore economico dovrà dichiarare di essere regolarmente iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione nella whitelist tenuta presso la Prefettura territorialmente competente.

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI

8. Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
9. Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
10. Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
11. Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE DI FORNITORI BENI E SERVIZI

12. Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzato negli ultimi tre esercizi;
13. Capacità tecnica, documentata mediante:
 - ✚ Elenco dei principali servizi/forniture espletate nell'ultimo triennio con indicazione degli importi, date e destinatari
 - ✚ Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - ✚ L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - ✚ Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI TECNICI PROGETTISTI E ASSIMILABILI

14. Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
15. In base alle modalità di richiesta di iscrizione (professionisti singoli, associati o società tra professionisti, ecc), possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 3 4 e 5 del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016;
16. Capacità tecnica, documentata mediante l'indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.
17. Specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI APPARTENENTI AD ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

18. Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.
19. Capacità tecnica, documentata mediante l'indicazione dell'importo dei servizi espletati eseguiti negli ultimi 3 esercizi finanziari
20. Specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 6 Limiti nella presentazione delle domande e nella fornitura delle prestazioni

I soggetti interessati potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo Fornitori con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;

Art. 7 Adempimenti per l'iscrizione

Di seguito vengono individuate le modalità operative, i flussi di attività connessi all'accertamento e alla verifica di ammissibilità della domanda di iscrizione, alla sussistenza dei requisiti necessari, alla verifica della permanenza dei requisiti stessi per il mantenimento o alla cancellazione dall'Albo e le relative responsabilità.

L'Albo Fornitori è un elenco aperto che consente a tutti i soggetti interessati all'iscrizione di presentare domanda in qualsiasi momento.

Gli operatori economici possono presentare la domanda di iscrizione per ognuna delle Sezioni in allegato indicate e, nell'ambito di ogni sezione, per una o più categorie, osservando per ogni singola Sezione e/o categoria, le modalità e le forme richieste dal presente disciplinare.

Gli operatori economici interessati all'iscrizione dovranno compilare apposita istanza esclusivamente in modalità telematica collegandosi al seguente indirizzo: <https://sgm.tuttogare.it/> della S.G.M. S.C.P.A. di Genova e cliccando sul link "Albo Fornitori".

Il processo di iscrizione è composto da due fasi:

- ✚ registrazione preliminare;
- ✚ richiesta di iscrizione agli Elenchi e abilitazione.

Con tale abilitazione l'utente potrà essere invitato:

- a) a presentare offerta in risposta ad una richiesta di preventivo;
- b) alle procedure negoziate.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione preliminare sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'elenco prescelto.

Completata la registrazione preliminare, l'operatore economico potrà procedere con la compilazione, guidata, dei dati anagrafici e con l'iscrizione all'Elenco prescelto, provvedendo a compilare tutti i campi obbligatori ed allegando la documentazione richiesta.

In fase di compilazione della domanda telematica di iscrizione l'operatore economico dovrà rendere una serie di dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione medesima.

Sia la domanda di iscrizione che la documentazione allegata dovranno essere prodotte in lingua italiana.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie

risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni della domanda di iscrizione il sistema genererà un'autocertificazione in formato pdf contenente tutte le informazioni inserite. Tale autocertificazione dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- a) dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- b) da ciascun professionista associato, se si tratta di associazione professionale;
- c) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- d) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

La documentazione così sottoscritta, e completa di tutti i documenti allegati, attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata all'ufficio competente.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ.

L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati correttamente tutti i campi da parte dell'operatore economico.

L'operatore economico riceverà conferma dell'avvenuta abilitazione, a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo dell'Ente.

Dalla data di notifica dell'avvenuta abilitazione decorreranno tutti gli effetti dell'iscrizione.

La S.G.M. S.C.P.A. di Genova non potrà essere ritenuta responsabile del mancato invio o dell'invio di documentazione errata o di eventuali imprevisti di altra natura imputabili a terzi o a caso fortuito o a forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le istanze di iscrizione presentate con modalità diverse da quelle telematiche ed informatizzate. Ogni istanza di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

Art. 8 Validità dell'iscrizione. Modalità di aggiornamento dell'Albo Fornitori e verifiche. Sospensione e cancellazione.

L'iscrizione all'Albo Fornitori ha validità annuale, a decorrere dalla data indicata nella conferma dell'avvenuta abilitazione.

L'Albo Fornitori è tenuto costantemente aggiornato. Per ogni fornitore è prevista la gestione anche di informazioni di natura qualitativa relative alla qualità delle forniture dei beni e alla buona esecuzione dei servizi affidati.

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori saranno valutate dalla S.G.M. S.C.P.A. di Genova sulla base di quanto autodichiarato dagli operatori economici.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione, sempre attraverso la piattaforma telematica.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una e-mail a partire dai 30gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco. La S.G.M. S.C.P.A. di Genova provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e reso visibile nell'Albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

Oltre che nel caso di mancato aggiornamento dell'iscrizione, la S.G.M. S.C.P.A. di Genova ha facoltà, nel periodo d'iscrizione all'Albo Fornitori, di procedere alla sospensione dell'operatore economico, qualora questi:

- a) abbia conseguito un peggioramento dei requisiti generali nonché dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di iscrizione;
- b) non sia più in possesso di anche uno solo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali dichiarati in sede di iscrizione;
- c) abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio di documenti.

L'atto di sospensione è efficace fintanto che non siano venuti meno i motivi che lo abbiano determinato.

Nel caso di sospensione è preclusa la presentazione di una nuova domanda di iscrizione, come la possibilità di presentare offerte e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali ci si avvale dell'Albo Fornitori.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Terminato l'aggiornamento dei dati, verrà generata nuovamente l'autocertificazione e l'operatore economico dovrà richiedere una nuova abilitazione. Fino al rilascio della nuova abilitazione l'operatore economico sarà momentaneamente sospeso dall'Elenco di pertinenza.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda

che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

La S.G.M. S.C.P.A. di Genova potrà effettuare periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di iscrizione.

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale di validità dell'iscrizione su indicato, rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo e/o accertate in esito alle verifiche poste in essere dalla Società;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni;
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto;
- Qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione, anche non consecutivi, alle procedure disciplinate dal presente disciplinare senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nel comma precedente, la Società comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Società, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione potrà essere sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la S.G.M. S.C.P.A. di Genova, fino al termine del procedimento stesso: in tale ipotesi sarà a discrezione della S.G.M. S.C.P.A. di Genova decidere in merito alla sospensione anche in funzione dell'oggetto della controversia in corso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 9 Criterio di scelta del fornitore

L'Albo Fornitori è suddiviso nelle seguenti sotto-sezioni:

- 1) Esecutori lavori pubblici;
- 2) Fornitori beni e servizi;
- 3) Tecnici progettisti e assimilati;
- 4) Professionisti.

All'interno di ciascuna sotto-sezione, l'Albo è articolato in macrocategorie merceologiche, secondo quanto risultante dall'elenco delle tipologie di lavori, beni, servizi e prestazioni professionali, che potranno essere visualizzate al seguente link: https://sgm.tuttogare.it/albo_fornitori/.

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente disciplinare è effettuata in relazione alla natura, all'oggetto e al valore della prestazione e in considerazione dell'idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria, delle capacità tecniche e professionali degli operatori economici.

L'inclusione nell'Albo non costituisce titolo per pretendere l'affidamento e la S.G.M. S.C.P.A. di Genova non è assolutamente vincolata nei confronti dell'Operatore economico iscritto.

La scelta tra gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori da invitare alle singole procedure - indette in applicazione di quanto previsto nella normativa di riferimento e dai regolamenti interni - per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture o di attività professionali, avverrà nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in ragione dei criteri che seguono nell'ambito delle diverse tipologie di lavori, forniture e servizi o attività professionali.

Con riferimento alle singole procedure di affidamento, la scelta degli operatori economici selezionabili, quindi da invitare a dette procedure – nel numero di volta in volta ritenuto necessario nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne – sarà effettuata dalla Stazione Appaltante scegliendo, in alternativa, uno dei seguenti criteri:

- a) criterio cronologico, quale scelta in ragione dell'ordine cronologico di iscrizione e con scorrimento sistematico;
- b) criterio del sorteggio, quale scelta casuale (anche eventualmente utilizzando un apposito strumento informatico).

In ogni caso da applicare ad una lista dei selezionabili (o short list) determinata applicando all'Albo degli iscritti nella sezione e categoria di interesse della singola procedura uno o più dei seguenti vincoli di selezione, sempre nel rispetto del principio di rotazione:

- a) vincolo dei requisiti;
- b) vincolo del fornitore corrente e uscente.

In particolare, per la determinazione della short list si procederà – di volta in volta – ad eliminare dalla lista completa degli iscritti alla sezione e categoria di interesse i soggetti interessati dall'applicazione dei seguenti vincoli di selezione:

- a) vincolo dei requisiti: si potrà procedere a non inserire nella short list gli operatori economici iscritti che non posseggano i livelli minimi di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale di volta in volta stabiliti in ordine alla partecipazione alla singola procedura di affidamento. In particolare, in caso di adozione del criterio cronologico, la carenza dei livelli minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore del soggetto posto in posizione successiva nell'ordine della categoria merceologica interessata;
- b) vincolo del fornitore corrente e uscente: si potrà procedere a non inserire nella short list gli operatori economici iscritti che siano stati già precedentemente invitati a procedure di affidamento, che abbiano aggiudicazioni in corso o che essendo risultati aggiudicatari abbiano contratti in corso di esecuzione con la Società, nonché l'operatore economico uscente.

Si precisa che, in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 36 comma 1 del Codice, la S.G.M. S.C.P.A. di Genova si riserva la facoltà di procedere ad invitare il contraente uscente previa adeguata motivazione.

Con specifico riferimento all'affidamento degli appalti e degli incarichi professionali, l'individuazione dell'operatore economico e/o professionista cui affidare uno specifico appalto/incarico può avvenire:

- 1) per importi inferiori ad € 40.000,00 anche attraverso una consultazione diretta dell'operatore

economico/professionista senza porre in essere alcuna valutazione comparativa;

- 2) per importi a partire da € 40.000,00 e inferiori agli attuali € 139.000,00 per servizi e forniture, a € 150.000,00 per lavori, attraverso una valutazione comparativa di almeno tre operatori economici/professionisti tra quelli iscritti all'Albo Fornitori che esercitino la propria attività lavorativa/professionale nel settore di interesse, tenendo conto della particolare esperienza e competenza maturata rispetto alla specifica questione oggetto dell'incarico, laddove esistenti nell'albo;
- 3) per importi compresi tra le predette soglie e inferiori alle soglie comunitarie attraverso una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici/professionisti, ove esistenti, tra quelli iscritti all'Albo Fornitori che esercitino la propria attività prevalente nel settore di interesse, tenendo conto della particolare esperienza e competenza professionale maturata rispetto alla specifica questione oggetto dell'incarico, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli operatori/professionisti invitati, oppure individuati in base ad indagini di mercato, come disposto almeno sino al 30/06/2023 dall'art. 1, c. 2, lettera b), **della Legge 120/2021 di conversione del D.L. 76/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021 e ss.mm.ii.**

Ai fini della valutazione comparativa tra operatori economici/professionisti di cui ai precedenti punti 2) e 3), in particolare, si dovranno valutare i seguenti elementi:

- o qualificazione professionale;
- o esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- o competenze risultanti dai curricula e da eventuali ulteriori documenti prodotti;
- o eventuale organizzazione e profili professionali del team di lavoro proposto;
- o eventuali ulteriori elementi applicabili alle singole fattispecie.

In ogni caso, a prescindere dagli scaglioni di importo sopra riportati, la S.G.M. S.C.P.A. di Genova potrà procedere al conferimento di un appalto/incarico professionale di importo inferiore a € 139.000,00 in via diretta, previa motivazione, senza valutazione comparativa, a soggetti iscritti all'Albo Fornitori, al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- a) in casi eccezionali di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente oneroso l'espletamento della valutazione comparativa;
- b) in presenza di incarichi concernenti questioni giuridiche di carattere innovativo o di particolare rilevanza o complessità, o comunque di rilevanza strategica per la Stazione Appaltante;
- c) in casi di stretta complementarità con altri incarichi già affidati o in corso di esecuzione, ove abbia rilevanza la continuità e la consequenzialità della presentazione.

La determinazione in ordine alla scelta del criterio e dei vincoli di selezione da adottare per la singola procedura di affidamento, sarà effettuata nel rispetto, in ogni caso, dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché quello di pubblicità.

Resta ferma la facoltà della S.G.M. S.C.P.A. di Genova, per procedure di affidamento di particolare rilevanza tecnica, progettuale e/o economica, di applicare criteri e vincoli diversi da quelli sopra definiti, nel rispetto tuttavia delle norme e dei principi stabiliti nel Codice.

Qualora intenda avvalersi dell'Albo Fornitori, la S.G.M. S.C.P.A. di Genova invita, con apposita comunicazione, i soggetti qualificati a presentare l'offerta.

In ogni caso, la S.G.M. S.C.P.A. di Genova si riserva la facoltà di individuare i soggetti da invitare alle procedure di affidamento, ove non sia raggiunto il numero minimo necessario richiesto dalla legge, di svolgere indagini di mercato o attingere ad elenchi di fornitori presenti nel Mercato Elettronico della P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza.

Art. 10 Pubblicità e Informazioni generali

L'avviso di istituzione dell'Albo Fornitori è pubblicato sul sito internet della Società - www.mercatogenova.it, in "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Bandi di gara e contratti". La S.G.M. S.C.P.A. di Genova si riserva di pubblicare avvisi sul proprio sito anche nella homepage, per sollecitare l'iscrizione di nuovi fornitori ogni qualvolta necessiti di procedere a nuove abilitazioni in base alle diverse tipologie di lavori, forniture e servizi. Le modifiche sostanziali alla struttura merceologica dell'Albo Fornitori, o l'inserimento di nuove categorie di qualificazione, saranno altresì rese note mediante avviso sul proprio sito internet.

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano pertanto tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente disciplinare ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto visibile alla pagina: <https://sgm.tuttogare.it>.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – "GDPR"), si informa che i dati personali ("Dati Personali all'iscrizione") saranno trattati esclusivamente per l'inserimento nell'Albo Fornitori della S.G.M. S.C.P.A. di Genova e per le finalità strettamente connesse alla gestione del ridetto Albo.

I Dati Personali saranno trattati dalla Società, con sede in via Sardorella n. 10 - 16162 Genova, in qualità di Titolare del trattamento, nel pieno rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e riservatezza e di tutte le disposizioni contenute nel GDPR e in generale nella normativa applicabile in tema di privacy e protezione dei dati personali, unicamente per l'iscrizione del Fornitore nell'Albo Fornitori della Società e per l'esecuzione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra la Società e il Fornitore.

I Dati Personali potranno essere comunicati ai dipendenti e ai collaboratori della S.G.M. S.C.P.A. di Genova, nominati, a tal fine, quali incaricati del trattamento, alle Autorità di pubblica sicurezza e/o alle Forze dell'ordine e/o terzi che hanno per legge, disciplinare o normativa comunitaria, il diritto o l'obbligo di conoscerli.

Il trattamento dei Dati Personali avviene con l'ausilio di mezzi manuali ed informatici, con modalità correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

I dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento e saranno cancellati automaticamente decorsi 10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale intercorrente tra la S.G.M. S.C.P.A. di Genova e il Fornitore.

Si fa presente che il conferimento dei Dati Personali richiesti dalla Società è obbligatorio e quindi il suo relativo diniego comporterà non solo l'impossibilità di procedere all'iscrizione del Fornitore nell'Albo Fornitori, ma anche l'impossibilità per la S.G.M. S.C.P.A. di Genova di adempiere agli obblighi contrattuali di cui ai rapporti intercorrenti tra la stessa e il Fornitore.

L'operatore economico ha il diritto di accedere in qualunque momento ai Dati Personali e, in particolare, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. L'operatore economico ha inoltre il diritto di verificare l'esattezza dei dati personali, chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al loro trattamento. L'operatore economico ha, inoltre, diritto alla portabilità dei Suoi dati personali, nonché il diritto di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti, al/i seguente/i indirizzo/riferimenti: Piazza di Montecitorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it.

Per qualsiasi informazione o richiesta concernente i propri dati personali, incluso l'esercizio dei diritti di cui sopra, ci si potrà rivolgere agli uffici competenti della S.G.M. S.C.P.A. di Genova al seguente indirizzo pec: info@pec.mercatogenova.it.

Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 12 Responsabilità amministrativa: D. Lgs. 231/2001

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata dalla S.G.M. S.C.P.A. di Genova in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con lo stesso, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla S.G.M. S.C.P.A. di Genova.

Art. 13 Responsabile e Gestore dell'Albo

Il Responsabile della tenuta dell'Albo è l'Amministratore Delegato o altro soggetto espressamente delegato.

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: info@pec.mercatogenova.it.

Sarà fornita risposta tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda di iscrizione.

Il gestore del sistema informatico di gara, individuato dalla Società per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema è l'Ufficio Acquisti.

14. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 15 Disposizioni finali e norma di coordinamento

L'iscrizione all'Albo Fornitori non determina la costituzione di alcun rapporto giuridico con la Società e neppure alcuna situazione, anche mediata, di affidamento in capo agli operatori economici iscritti.

Con la procedura descritta nelle presenti Disposizioni non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La S.G.M. S.C.P.A. di Genova si riserva in ogni momento di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nelle presenti Disposizioni, dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet www.mercatogenova.it e inviando direttamente pec ai soggetti iscritti, ove direttamente interessati dalle modifiche introdotte.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente disciplinare, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nel verbale della riunione del giorno 14.09.2022, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web della S.G.M. S.C.P.A. di Genova al seguente indirizzo www.mercatogenova.it.

ALLEGATO A: CATEGORIE MERCEOLOGICHE

- **03** - Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini
- **09** - Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
- **14** - Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
- **15** - Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
- **16** - Macchinari agricoli
- **18** - Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
- **19** - Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma
- **22** - Stampati e prodotti affini
- **24** - Sostanze chimiche
- **30** - Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
- **31** - Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione
- **32** - Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini
- **33** - Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
- **34** - Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto
- **35** - Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
- **37** - Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali, materiali artistici e accessori
- **38** - Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
- **39** - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
- **41** - Acqua captata e depurata
- **42** - Macchinari industriali
- **43** - Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione
- **44** - Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)
- **45** - Lavori di costruzione
- **48** - Pacchetti software e sistemi di informazione
- **50** - Servizi di riparazione e manutenzione
- **51** - Servizi di installazione (escluso software)
- **55** - Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio
- **60** - Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)
- **63** - Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio
- **64** - Servizi di poste e telecomunicazioni
- **65** - Servizi pubblici
- **66** - Servizi finanziari e assicurativi
- **70** - Servizi immobiliari
- **71** - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
- **72** - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
- **73** - Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
- **75** - Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale
- **76** - Servizi connessi all'industria petrolifera e del gas
- **77** - Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura
- **79** - Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza
- **80** - Servizi di istruzione e formazione
- **85** - Servizi sanitari e di assistenza sociale
- **90** - Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
- **92** - Servizi ricreativi, culturali e sportivi
- **98** - Altri servizi di comunità, sociali e personali